



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1078 di data 22 giugno 2018

Approvazione delle modalità di gestione e di utilizzo del fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, comma 7 lett. c bis) – interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano. Interventi dei privati. Approvazione contestuale del bando.

BANDO

Con l'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio" (Fondo del paesaggio) per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici nonché per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio.

Il Fondo del paesaggio è destinato al finanziamento di:

- a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:
 - 1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;
 - 2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
 - 3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);
- b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale.

Il comma 3 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 15 del 2015 disciplina in particolare gli interventi previsti al comma 2, lettera b), finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, compreso quello rurale e il comma 7 individua i soggetti a cui sono concessi i finanziamenti a valere sul fondo suddetto.

L'articolo 41 della legge di stabilità provinciale n. 18 del 2017 ha previsto, oltre ad un piano straordinario per il recupero dei centri storici e per la conservazione e sistemazione paesaggistica,

anche misure di incentivazione a favore di privati, a valere sul Fondo del paesaggio, che realizzino i medesimi interventi dei soggetti pubblici. Per questa finalità, il predetto articolo 41 ha esteso la possibilità di accedere al Fondo del paesaggio “*per i soggetti privati che realizzano direttamente interventi che presentano le stesse caratteristiche di quelli realizzabili a carico del fondo da parte di soggetti pubblici, ai sensi del comma 2, lettera b), sotto forma di specifici incentivi, determinati anche in modo forfettario secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4.*”.

Il regime di aiuto previsto dal presente provvedimento non è soggetto a cumulo con aiuti per le medesime spese ammissibili previsti da altre normative provinciali, statali e comunitarie.

CRITERI

Per i criteri generali d’indirizzo per la progettazione e l’attuazione degli interventi sul fondo del paesaggio e per l’individuazione delle tipologie di intervento da parte dei privati si rimanda compiutamente a quelli previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 822 del 20 maggio 2016, integrata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1654 del 13 ottobre 2017.

Segnatamente, i criteri generali d’indirizzo per la progettazione e l’attuazione degli interventi sul fondo del paesaggio dovranno tener conto della tutela del suolo agrario, temperando le esigenze paesaggistico-ambientali con quelle di connettività ecologica e forestale, dovranno garantire la sicurezza del territorio, agire nella prospettiva della conservazione della natura e della biodiversità e dovranno assicurare interventi concentrati e significativi in ambiti caratterizzati da grande pregio paesaggistico.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento individuate dai criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 822 del 2016, oggetto del presente provvedimento, sono:

- **interventi negli ambiti montani**, segnati da pratiche agricole e zootecniche consolidate, oggetto di abbandono con fenomeni di avanzamento del bosco e perdita di valori colturali, paesaggistici e di biodiversità, che potranno riguardare aree boscate di nuova formazione dell’orizzonte montano di versante e fondovalle, al fine del miglioramento del terreno mediante il ripristino, in particolare, delle praterie montane da fieno e la trasformazione di coltura a scopo agrario; per la definizione dell’intervento di ripristino di aree prative o pascolive si richiama l’articolo 86, comma 4 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale che descrive queste aree come quelle “la cui destinazione a prato o a pascolo sia dimostrabile con documentazione fotografica riferita a non oltre 40 anni dalla presentazione della domanda”;
- **interventi di particolare rilevanza paesaggistica**, dove le pratiche agricole consolidate hanno segnato la morfologia - ad esempio con terrazzamenti e muri a secco - e i fenomeni di abbandono hanno determinato perdita di valori paesaggistici e identitari, al fine di progettare e realizzare interventi di recupero del paesaggio e delle attività colturali.

Rispetto alle predette tipologie d’intervento le superfici interessate devono assicurare una congrua estensione, tale da risultare efficacemente significativa sotto il profilo paesaggistico ed identitario del territorio.

OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Al fine della realizzazione di interventi significativi sotto il profilo paesaggistico ed identitario del territorio si individua una superficie minima d’intervento pari ad 1 ettaro di aree accorpate o pari ad 1 ettaro costituito anche da superfici non accorpate purché in continuità con aree già destinate a superficie prativa o pascoliva.

Nell'ambito degli interventi di ripristino prativo sopra descritti sono ammessi interventi di sistemazione del terreno finalizzati al solo pareggiamento delle superfici, mediante compensazione interna all'area considerata tra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale e movimenti terra non superiori a un metro.

I finanziamenti sono concessi previa presentazione dei documenti autorizzativi ai fini urbanistici, paesaggistici e del vincolo idrogeologico ove necessario.

Sono finanziati solo gli interventi effettuati su proprietà private.

I beneficiari di questi finanziamenti sono:

- le imprese, anche agricole, o forestali; non rientrano tra i beneficiari di aiuti individuali le imprese agricole destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, né le imprese agricole destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Non rientrano tra i beneficiari nemmeno le imprese agricole in difficoltà;
- gli enti privati, le associazioni private o i Consorzi di miglioramento fondiario;
- i proprietari o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento o i titolari della gestione dei terreni in base ad un atto scritto dei terreni anche attraverso domanda congiunta di più proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento o titolari della gestione dei terreni in base ad un atto scritto, di terreni contermini.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio assume i provvedimenti di concessione e i relativi atti di impegno, ed ogni altro atto o provvedimento necessario a dare esecuzione al presente bando.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, anche tramite gli sportelli di assistenza e informazione previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992; è possibile anche la spedizione in plico postale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la consegna a mano o mediante la posta elettronica certificata (serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it).

Le domande andranno compilate sull'apposito modulo disponibile presso gli uffici del Servizio o scaricabile sul sito internet www.urbanistica.provincia.tn.it.

E' previsto un periodo di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dal 3 luglio 2018 alle ore 12.00 del giorno 31 ottobre 2018, salvo l'esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

REQUISITI DELLA DOMANDA

La domanda deve essere correttamente compilata in ogni sua parte e deve contenere:

- a) dati anagrafici completi del richiedente, proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento o titolare della gestione dei terreni in base ad un atto scritto. Nel caso di richiesta congiunta di più proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento o titolari della gestione dei terreni in base ad un atto scritto, di terreni contermini, sarà necessario specificare i dati anagrafici completi di tutti i richiedenti. Nel caso in cui il richiedente sia un'azienda o una società agricola o un ente privato o un'associazione privata o un Consorzio di miglioramento fondiario, nella domanda deve essere riportata la denominazione, la forma giuridica dell'azienda/società/ ente/associazione e la qualifica di chi sottoscrive la domanda;
- b) identificazione del bene su cui insiste l'intervento – particella/e fondiaria/e, comune catastale e comune amministrativo;

- c) descrizione chiara e sintetica dell'intervento oggetto della domanda;
- d) estremi dell'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio (denominazione dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, numero di protocollo e data);
- e) estremi dell'autorizzazione forestale per la trasformazione di coltura di area boscata (numero di protocollo e data);
- f) ove l'entità dell'intervento lo richieda, gli estremi della determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali in seguito alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi della legge provinciale 17 settembre 2013 n. 19 e s.m.;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il richiedente attesti:
 - il titolo di disponibilità del bene (proprietà o altro diritto reale o personale di godimento) su cui insiste l'intervento oggetto della domanda; nel caso di diritto reale e del diritto personale di godimento, il richiedente deve precisare che nel contenuto del diritto rientra anche la possibilità di realizzazione dell'intervento;
 - nel caso di domanda congiunta di più comproprietari o aventi altro titolo di quote dell'immobile, deve essere specificata la relativa quota di possesso di ciascun richiedente o contitolare dell'immobile medesimo, espressa in metri quadrati;
 - di non beneficiare, per le medesime spese ammissibili, di ulteriori agevolazioni in base ad altre normative provinciali, statali e comunitarie;
 - l'impegno al mantenimento delle aree recuperate per un periodo minimo di dieci anni.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla suindicata lettera g) può essere redatta anche come documento distinto da prodursi in allegato e contestualmente alla domanda; quest'ultima dovrà in tal caso contenere un espresso rinvio alla dichiarazione resa separatamente.

In occasione della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare la consapevolezza che quanto reso sotto forma di dichiarazioni e la documentazione prodotta potranno essere soggette a controllo, come di seguito indicato.

I finanziamenti verranno concessi per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto solo per le spese sostenute dopo la data di pubblicazione del presente bando.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, redatta dal progettista, salvo che la stessa non sia già compresa negli elaborati di cui alla successiva lettera e);
- b) documentazione cartografica atta ad individuare la collocazione del bene, salvo che la stessa non sia già compresa negli elaborati di cui alla successiva lettera e);
- c) fotografie stato di fatto, salvo che le stesse non siano già comprese negli elaborati di cui alla successiva lettera e);
- d) estremi del titolo abilitativo edilizio, comunicazione al comune e di ogni altro atto autorizzativo laddove previsto;
- e) copia degli elaborati allegati al titolo abilitativo, comunicazione al comune o ad altro atto autorizzativo;
- f) computo metrico estimativo di spesa, redatto dal progettista o da un tecnico abilitato, che riporta in modo analitico le varie e distinte voci di spesa previste, (con particolare riferimento a quelle per gli interventi di drenaggio) e anche la previsione delle eventuali spese in economia, (nel limite massimo del 30 per cento);
- g) per le imprese: iscrizione al Registro delle imprese e atto costitutivo; per i soggetti agricoltori non imprenditori: ricevuta di Partita IVA agricola; per altri soggetti agricoltori hobbisti: copia del fascicolo anagrafico e particellare;

- h) documentazione antimafia, qualora dovuta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato con legge 17 ottobre 2017 n. 161;
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante gli aiuti in regime "de minimis" di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 o n. 1408/2017 della Commissione del 18 dicembre 2013.

SPESE AMMISSIBILI

Per quanto finanziato con la presente deliberazione si precisa quanto segue:

- a) per ciascuno degli interventi indicati nel paragrafo "Tipologie di intervento" la Provincia riconosce una quota del Fondo del paesaggio finalizzata alla realizzazione del medesimo; tale quota, forfettaria ad ettaro, costituisce l'importo massimo che verrà concesso ai richiedenti e dovrà essere destinata alla copertura delle spese sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'intervento sulla base del computo di progetto inviato alla Provincia in allegato alla domanda; relativamente alle due tipologie di intervento previste il limite di spesa forfettaria ammissibile riferita all'ettaro di superficie è pari ad Euro 15.000,00/ha comprensivo di spese tecniche, nei limiti stabiliti per le diverse tipologie di beneficiari come di seguito specificato;
- b) nel limite massimo di spesa forfettario di Euro 15.000,00/ha vengono ammesse e riconosciute le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, eventuali studi d'incidenza o screening di VIA, fino al massimo del 12 per cento dell'importo stesso, pari ad Euro 1.607,00;
- c) al fine delle tipologie di intervento previste, il computo di progetto allegato alla domanda, deve esclusivamente riguardare i seguenti tipi di lavorazioni, riferite al ripristino prativo (per le aree prative e pascolive) e al recupero di muretti a secco (per le aree terrazzate):
 1. taglio ed esbosco soprassuolo forestale;
 2. pareggiamento di superfici, nei limiti indicati nel paragrafo "oggetto del contributo" del presente provvedimento, attuato con mezzi meccanici (escavatori e/o frese forestali) o altri mezzi per movimento terra;
 3. semina effettuata come dalle "linee guida per gli inerbimenti con ecotipi locali compatibili per finanziamenti sul Programma di Sviluppo Rurale – Misure forestali";
 4. rifacimento muretti a secco;
 5. interventi di drenaggio ritenuti necessari per il mantenimento del fondo nei limiti indicati di seguito;
 6. nel limite massimo di Euro 1.607,00 spese tecniche di progettazione, direzione lavori, eventuali studi d'incidenza o screening di VIA;
- d) nel limite massimo del 30 per cento della spesa sostenuta per l'intervento è possibile prendere in considerazione i lavori effettuati in economia dal richiedente e dai suoi familiari, purché siano debitamente previste e rendicontate nella dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato.

Ogni altra lavorazione che non rientra tra quelle sopra elencate alla lett. c), tra cui quelle inerenti la sistemazione di piste, strade rurali o forestali di accesso alle aree oggetto d'intervento, non potrà trovare copertura con la quota del Fondo del paesaggio rurale montano e rimarranno a carico dei singoli privati; dovranno altresì essere analiticamente tenute distinte, nel computo metrico e nel progetto approvato allegato alla richiesta, e dovranno assicurare la compatibilità con la finalità di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale montano.

Per l'individuazione della spesa ammessa, risultante dal computo metrico estimativo contenente tutte le lavorazioni, si dovrà tener conto dell'Elenco prezzi provinciale 2018. Nel caso di lavorazioni non previste nell'Elenco prezzi provinciale 2018 dovrà essere redatta una puntuale analisi prezzi da parte del progettista incaricato con l'eventuale ausilio dei prezzi PSR in vigore.

Nel rispetto del sopra richiamato limite massimo di contributo di Euro 15.000,00/ha, per quanto riguarda le diverse tipologie di beneficiari si indicano di seguito le specificazioni relative ai limiti di contributo:

- **IMPRESE AGRICOLE:** sono ammissibili tutte le tipologie di spesa previste dal primo paragrafo, lettera c). La percentuale di contributo prevista è il 40 per cento della spesa ammessa, incrementabile al 60 per cento se la domanda è presentata da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento. Le spese relative a interventi di drenaggio sono ammesse, con la percentuale contributiva sopra indicata, entro il regime *de minimis agricolo* (Reg UE n. 1408/2013);

Per i soggetti di seguito indicati, nel rispetto delle tipologie di spesa ammesse, il contributo è concesso nella misura del 100 per cento, entro comunque i limiti massimi dei vincoli derivanti dal regime *de minimis*:

- **IMPRESE FORESTALI:** sono ammissibili tutte le tipologie di spesa previste dal primo paragrafo in applicazione del regime *de minimis* (Reg UE n. 1407/2013);

- **CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO:** sono ammissibili le spese per i drenaggi (dato che non costituiscono aiuto di stato, come disposto dalla decisione della Commissione n. C(2016)279 final del 27.1.2016); le altre spese sono ammissibili entro il limite del regime *de minimis* (Reg UE n. 1407/2013);

- **ALTRE TIPOLOGIE DI IMPRESE:** sono ammissibili tutte le tipologie di spese previste dal primo paragrafo entro il regime *de minimis* (Reg UE n. 1407/2013);

- **SOGGETTI PRIVATI** (non imprese e non enti pubblici): sono ammissibili tutte le tipologie di spese indicate nel paragrafo precedente.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento viene concesso, con determinazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, entro 60 giorni decorrenti dalla domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le eventuali varianti progettuali apportate dopo la determinazione di concessione del contributo non possono incrementare la spesa massima ammessa in sede di concessione.

La concessione del contributo è subordinata all'assunzione da parte di ciascun proprietario o altro richiedente avente titolo, dell'obbligo al mantenimento delle aree recuperate per un periodo minimo di dieci anni.

La Provincia garantisce che gli investimenti previsti dal regime di aiuto in oggetto sono conformi alla legislazione dell'Unione, statale e provinciale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti saranno concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli interventi devono essere, a pena di revoca, eseguiti e rendicontati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

Per la rendicontazione finale il beneficiario deve presentare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una relazione sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dal progettista o da un tecnico abilitato attestante tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento. La relazione deve contenere:

a) la dichiarazione di fine lavori laddove prevista o l'attestazione di ultimazione lavori relativamente agli interventi oggetto di contributo;

b) le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati, specificando gli estremi delle fatture e dei pagamenti e i dati identificativi del fornitore e fornendo il dettaglio delle eventuali spese sostenute per i lavori in economia;

c) una dichiarazione del progettista attestante la corrispondenza degli interventi realizzati ai contenuti della relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, allegata alla domanda.

Nel caso di lavori in economia la predetta relazione è presentata in forma di perizia asseverata.

L'erogazione del contributo avviene esclusivamente sulla base della predetta relazione o della perizia asseverata nel caso di spese in economia.

Qualora in sede di verifica finale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio si accerti l'esistenza di difformità rispetto al progetto iniziale, la liquidazione del contributo è subordinata alla regolarizzazione urbanistica delle opere, sempre che le difformità non siano tali da far venir meno i presupposti per la concessione del contributo medesimo.

La liquidazione del finanziamento viene erogata in un'unica soluzione, tenuto conto della disponibilità di cassa, entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Resta fermo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 2007 in materia di proroghe.

CONTROLLI

Le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di finanziamento e la documentazione prodotta saranno soggette a controllo, normalmente a campione, da realizzare con le modalità di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

Anche sulle relazioni o sulle perizie asseverate presentate in sede di rendicontazione al fine dell'erogazione del contributo, verranno effettuati controlli a campione.

Si estendono inoltre i controlli a campione ai lavori eseguiti, al fine di verificarne la rispondenza rispetto a quelli beneficiari del contributo.

Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di rendicontazione, i beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.

Tutti i controlli indicati verranno eseguiti dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che si avvale delle altre strutture provinciali competenti nelle diverse materie.

REVOCA, RIDETERMINAZIONE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

L'esito negativo dei controlli di cui al precedente punto determina la revoca o la rideterminazione del contributo con il conseguente obbligo per il beneficiario di restituire, in tutto o in parte, una quota del contributo erogato a suo favore.

L'importo oggetto di restituzione sarà maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento di adozione del provvedimento di revoca o di rideterminazione.